

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE (SAI)

Indice generale

Articolo 1 – Oggetto del contratto.....	2
Articolo 2 – Responsabile Unico del Progetto.....	2
Articolo 3 – Direttore dell'Esecuzione.....	2
Articolo 4 - Valore del contratto.....	2
Articolo 5 - Durata e decorrenza contrattuale.....	2
Articolo 6 - Modalità di esecuzione dei servizi.....	3
Articolo 7 - Obblighi e oneri dell'appaltatore e del personale.....	4
Articolo 8 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale.....	5
Articolo 9 - Coordinamento per la prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.....	7
Articolo 10 - Verifiche periodiche e controlli.....	9
Articolo 11 - Garanzia definitiva.....	10
Articolo 12 - Variazioni nell'esecuzione contrattuale e verifica di conformità.....	12
Articolo 13 - Pagamenti.....	13
Articolo 14 - Sospensione e interruzione del servizio.....	15
Articolo 15 - Errore professionale grave/penalità.....	16
Articolo 16 – Risoluzione e recesso.....	17
Articolo 17 – Fallimento.....	17
Articolo 18 - Esecuzione in danno.....	18
Articolo 19 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.....	18
Articolo 20 - Danni a persone e cose.....	18
Articolo 21 - Spese e imposte.....	19
Articolo 22 – Controversie.....	19
Articolo 23 - Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio.....	19
Articolo 24 – Domicilio dell'appaltatore.....	19
Articolo _25 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Articolo 26 - Patto di Integrità.....	20
Articolo _27 - Diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative.....	21
Articolo 28 - Subappalto e divieto di cessione del contratto.....	21
Articolo 29 - Rinegoziazione.....	21
ALLEGATO A)- ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.....	23

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina l'organizzazione e la gestione del servizio di accoglienza e integrazione (SAI) – LOTTO 1 - 2.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto ed alle condizioni proposte nell'Offerta Tecnica, entrambi conservati in atti.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, anche il Capitolato Speciale d'Appalto richiamato nel bando è parte integrante del contratto.

Articolo 2 – Responsabile Unico del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è individuato nel direttore del Servizio Sociale Comunale.

Articolo 3 – Direttore dell'Esecuzione

Ai sensi dell'art. 114 cc. 7 e 8 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 31, c. 1 e 32, c. 2 del relativo allegato II.14 (Capo II), il Direttore dell'Esecuzione del contratto è individuato nel Responsabile di Posizione Organizzativa Casa e Accoglienza.

Articolo 4 - Valore del contratto

Ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, compresa l'opzione di cui all'art. 76 c. 6 del richiamato D. Lgs. (il cui importo è stimato in euro _____ IVA esclusa), le opzioni di cui all'art. 120, c. 10 del D. Lgs. 36/2023, è quantificato in euro _____ (IVA esclusa), oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali pari a euro 0,00.

Articolo 5 - Durata e decorrenza contrattuale

La durata del presente appalto è stimata in 30 mesi decorrenti presumibilmente dal 01/07/2026 fino al 31/12/2028 e in ogni caso dalla data di effettivo avvio dei servizi

con provvedimento del Direttore del Servizio Sociale Comunale, per ciascun lotto.

Nel caso il responsabile del procedimento ne ravvisi la convenienza e l'opportunità il contratto potrà essere rinnovato per una sola volta per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi, il rinnovo è subordinato all'autorizzazione alla prosecuzione del Progetto SAI e all'ammissione a finanziamento con Decreto del Ministero dell'Interno. A tal fine, le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

Ai sensi dell'art. 120, c. 10 del D. Lgs. 36/2023, qualora richiesto dall'Amministrazione, l'appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente capitolato per un massimo di n. 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai sensi infine dell'art. 120 comma 11 del citato D. Lgs., nei casi eccezionali in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento, sarà consentito prorogare il presente contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni determini situazioni che possano determinare un grave danno all'interesse pubblico.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione dei servizi

Le modalità di effettuazione dei servizi, la tempistica e quanto altro riguardante l'oggetto del presente contratto sono dettagliatamente indicati nel capitolato speciale d'appalto relativamente a ciascun lotto.

L'appaltatore deve mettere a disposizione personale dipendente e stabile, in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto nonché provvedere alla loro sostituzione, come meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 8.

Articolo 7 - Obblighi e oneri dell'appaltatore e del personale

L'appaltatore, al momento dell'avvio del servizio, è tenuto a presentare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale impiegato (titolari ed eventuali sostituti) che compone lo staff operativo, nonché le qualifiche, i relativi titoli di studio e professionali posseduti e l'inquadramento contrattuale, il ruolo ricoperto, l'articolazione degli orari e i curricula personali.

L'Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee al servizio.

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

L'appaltatore è, altresì, tenuto a:

utilizzare in modo corretto i beni di proprietà del Comune e risulterà, pertanto, responsabile degli eventuali danni derivanti all'Amministrazione ed a terzi dalla presenza del proprio personale negli ambienti dove si svolgono le prestazioni richieste e dall'uso di arredi, attrezzature ed altro da parte degli addetti impiegati; concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale qualsiasi comunicato, relativo al servizio, a mezzo stampa, radio, televisione o altri mezzi di comunicazione, per quanto concerne opportunità, modi e contenuto dello stesso.

L'emissione di comunicati non concordati sarà considerata inadempimento

contrattuale.

L'appaltatore è l'unico interlocutore dell'Amministrazione per ogni aspetto della gestione e ad esso viene indirizzata qualsiasi eventuale doglianza o pretesa.

L'Appaltatore è altresì tenuto a concordare preventivamente con l'Amministrazione qualsiasi comunicato relativo al servizio, a mezzo stampa e altri media per quanto concerne opportunità, modi e contenuti dello stesso.

L'appaltatore ed il personale addetto sono tenuti alla massima riservatezza in relazione ai dati personali riguardanti gli utenti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive mm. e ii.), secondo quanto disposto nell'allegato A al presente schema di contratto.

L'appaltatore è tenuto a fornire i dati necessari all'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, a rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare il rapporto con gli utenti deve essere improntato al rispetto della loro dignità ed ispirato a principi di solidarietà umana e cortesia nell'approccio e l'aspetto deve essere sempre decoroso, pulito e ordinato.

Il personale impiegato dovrà esibire, costantemente, una tessera di riconoscimento di cui all'articolo 6 della Legge 123/2007.

Articolo 8 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale

Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla

rappresentanza sindacale unitaria, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'appaltatore anche in maniera prevalente.

Il costo della manodopera è stato calcolato, sulla base delle tabelle ministeriali pubblicate con Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024, per il CCNL per il personale delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, recante i costi medi orari del lavoro.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall'appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell'appaltatore, resta in solido all'Amministrazione Comunale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, così come previsto dall'articolo 1 comma 911 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo comma, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario

del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Amministrazione comunale, fatto salvo l'obbligo dall'art. 119 c. 7 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i., provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali e di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. L'appaltatore si impegna, con riferimento ai principi indicati nell'articolo 35, commi 2 e 3 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, nonché all'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023, a riassorbire il personale attualmente operante nei servizi oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità qui previste, tenendo il Comune indenne da ogni rivendicazione dei lavoratori.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga ed i modelli DM 10 dell'INPS.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente capitolato all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci lavoratori.

Articolo 9 - Coordinamento per la prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., promuove l'informazione, la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento ed in tale contesto fornirà all'appaltatore una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del

contratto, che avviene prevalentemente in luoghi e ambienti che non rientrano nella propria disponibilità giuridica.

In applicazione delle normative specifiche di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al suddetto Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'appaltatore dovranno venire eseguite secondo quanto previsto da un piano di sicurezza, obbligatoriamente da produrre quale allegato previsto dal bando di gara contenente i seguenti punti essenziali:

Di seguito, si esplica una descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative:

- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Nominativi dei preposti alla sicurezza nei luoghi sede delle attività oggetto dell'appalto;
- Nominativo eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;
- Descrizione dei mezzi, attrezzature, macchine previste per l'esecuzione dell'appalto con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi se di proprietà dell'appaltatore;
- Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e collettivi in dotazione al proprio personale;
- Sintesi degli interventi informativi e formativi attuati nei confronti dei lavoratori in adempimento agli obblighi previsti dagli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., quelli derivanti dall'applicazione dall'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e s.m.i. in merito alla formazione generale e specifica dei lavoratori e nell'ambito del pronto soccorso ed antincendio di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008;
- l'impegno a rispettare eventuali indicazioni provenienti dal Comune in merito al coordinamento dei lavori con suoi dipendenti ed in seguito a misure di emergenza o pericolo immediato;
- l'impegno a consultare preventivamente il Comune in merito a:
- eventuali modifiche nelle modalità operative descritte nel piano di sicurezza

che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune;

- eventuali modifiche dei nominativi del Responsabile dell' Intervento di Prevenzione aziendale, dei preposti ecc.;
- situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;
- l'impegno a comunicare incidenti ed infortuni verificatesi nello svolgimento dell'attività, anche se di lieve entità;
- i provvedimenti previsti in merito ad eventuali interferenze che potrebbero determinare l'insorgenza di rischi per la sicurezza e/o salute dei lavoratori dell'appaltatore, dei lavoratori del Comune e/o di chiunque presente;
- l'impegno a fornire collaborazione ed esecuzione a tutti i provvedimenti e le procedure che dovessero emergere in seguito alle disposizioni impartite nel piano di coordinamento sulla sicurezza, in caso di attività che si dovessero svolgere congiuntamente o in presenza di personale comunale;
- sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessarie per la esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato dovranno essere conferiti dall'appaltatore, essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse e alle istruzioni d'uso del costruttore.

Articolo 10 - Verifiche periodiche e controlli

È previsto un coordinamento dell'appalto con gli uffici del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, Servizio Sociale Comunale - Unità Operativa Casa Accoglienza cui l'appaltatore è tenuto a partecipare con i seguenti obiettivi:

- valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio rispetto ai bisogni evidenziati;
- verifica dell'andamento della spesa.

Al Comune compete il controllo sull'andamento dei servizi di ogni lotto in ogni sua

fase, pertanto, si riserva di disporre, tramite proprio personale verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore delle prestazioni dovute con particolare riguardo al rispetto dei programmi e dei tempi di erogazione richiesti, alla continuità d'intervento da parte degli operatori, alla soddisfazione dell'utenza, alla corrispondenza delle prestazioni fornite con quanto richiesto dal capitolato speciale d'appalto di ciascun lotto ed alla disponibilità al miglioramento continuo.

Qualora si rendesse necessario verificare il numero degli interventi effettivamente svolti, in caso di mancata corrispondenza tra i dati in possesso del Comune e quelli trasmessi dall'appaltatore, si procederà in contraddittorio tra le parti.

Articolo 11 - Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023 ed è definita quindi in ragione di Euro _____ (_____) pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 106, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % agli operatori economici a cui sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della documentazione ____ prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.] .

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

costituito la cauzione in contanti con bolletta n. ____ dd. ____ costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste; prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria

assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____

conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

In base all'art. 106, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria può essere rilasciata a scelta dell'appaltatore da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. 1.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve altresì essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, c. 1, del Decreto Legge 14.12.2018 n. 135, convertito con modificazioni nella L. 11.02.2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 117, c. 8 del D. Lgs 36/2023.

La cauzione definitiva deve coprire l'intera durata dell'appalto; può essere prodotta una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno in anno, fino a che non intervenga il formale svincolo da parte dell'Amministrazione. In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

La mancata costituzione della garanzia suddetta, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto: in tal caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare o

a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

Articolo 12 - Variazioni nell'esecuzione contrattuale e verifica di conformità

Tutte le indicazioni contenenti dati quantitativi sono specificati nel capitolato speciale relativo a ciascun lotto.

Per la verifica di conformità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 76, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 potranno essere affidati, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale relativo a ciascun lotto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, conformi al progetto a base di gara, che potranno consistere in servizi accessori o a differenti modalità di presa in carico dell'utenza.

Ai sensi dell'art. 120, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'appalto, potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante con ordine scritto, con proporzionale variazione dell'importo, senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto relativo a ciascun lotto potrà essere prorogato fino a un massimo di 12 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di gara relative al nuovo affidamento.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto in merito dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 13 - Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste **non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013. Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il **Codice Univoco Ufficio**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Si comunica quindi che il **"Codice Univoco Ufficio" del Comune di Trieste** al quale dovranno essere indirizzate, **a far data dal 31 marzo 2015**, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente:

B87H10

Si segnala altresì che, oltre al Codice Univoco Ufficio sopra riportato, nella fattura vanno indicate anche le seguenti ulteriori informazioni:

il Codice Identificativo Gara (CIG), da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG> _____;

il Codice Unitario di Progetto (CUP), eventuale, da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCUP> _____;

gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (quindi DIM n. _____ impegno n. _____)

la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato il campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma 1 DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi.

Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGeneral-Documento, anteponendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |

il seguente codice identificativo dell'ufficio di carico SOCIA (es.: per l'ufficio di carico SOCIA: <Causale>SOCIA I acquisto beni</Causale>

Tale indicazione, sebbene non obbligatoria, serve ad identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il fornitore che ha impegnato e ordinato la spesa e che ne cura il relativo pagamento ed è quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato D.M. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sui servizi erogati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice Civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio richiesto dal presente capitolato, del numero degli utenti serviti.

Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Eventuale in caso di ATI: sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

Articolo 14 - Sospensione e interruzione del servizio

Per quanto concerne la sospensione dell'esecuzione del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 e ss. del D. lgs. 36/2023.

Qualora, per uno o più utenti, il servizio dovesse essere interrotto per cause di forza maggiore o per causa imprevedibile e non evitabile, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione ed unicamente in tal caso non sarà ritenuto responsabile del mancato adempimento delle prestazioni.

All'appaltatore nulla è dovuto per le mancate prestazioni.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 146 del 12.06.1990.

In caso di sciopero/assemblea del personale e di altri eventi che per qualsiasi motivo

possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione comunale e/o l'appaltatore dovranno in reciprocità darne avviso con la seguente tempistica:
sciopero: 10 gg. prima;

assemblea: 24 ore prima in casi di urgenza negli altri casi 3 gg. prima di cui almeno 2 (due) lavorativi.

Articolo 15 - Errore professionale grave/penalità

Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti (relativi a ciascun lotto):

- impiego di personale privo dei requisiti richiesti;
- mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dal capitolato speciale non ritenuta giustificabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

L'aver commesso più di 6 errori professionali gravi nel corso dell'appalto comporterà l'esclusione dal successivo appalto bandito dall'Amministrazione comunale.

L'accertamento della sussistenza di tali fattispecie avverrà con apposito provvedimento, adottato in esito ad un contraddittorio tra le parti.

Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione comunale per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- mancato rispetto del numero degli operatori indicati in sede di gara, impiego di personale privo dei requisiti richiesti, mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dal Capitolato speciale non ritenuta giustificabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale: 0,5 per mille dell'importo netto del contratto;
- carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni: 0,3 per mille giornaliero dell'importo

netto del contratto;

- mancata sostituzione del personale non ritenuto idoneo dell'Amministrazione nei termini richiesti: 0,3 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto;
- mancata comunicazione dell'elenco del personale di cui all'articolo 6: 0,3 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto;
- mancata comunicazione dell'elenco del personale aggiornato in caso di successive modifiche: 0,3 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto;
- altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da 0,3 a 0,5 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta all'appaltatore (a mezzo PEC) dell'inadempienza nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 30 giorni, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

Sarà seguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune di Trieste.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 10% dell'importo netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 16 – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le norme di cui agli artt. 121, 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 – Fallimento

L'appalto si intenderà revocato nel caso di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'appaltatore che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 18 - Esecuzione in danno

L'Amministrazione comunale, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente capitolato.

Articolo 19 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile

https://documenti.comune.trieste.it/trasparenza/codice_disciplinare/

[All 1 Codice comportamento.pdf](#), e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento". La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Articolo 20 - Danni a persone e cose

L'appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, come previsto dal Capitolato speciale di gara, a cui si rimanda, con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi, per fatto proprio, del personale dipendente, o

dei soci lavoratori.

Il massimale richiesto per RCT e RCO dovrà essere non inferiore ad euro 1.000.000,00.

La copertura assicurativa dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto dei servizi di cui al presente capitolato e per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Trieste prima dell'avvio dei servizi.

Articolo 21 - Spese e imposte

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, i diritti di segreteria e quelli di registro sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'IVA è a carico dell'Amministrazione comunale.

L'appaltatore ha l'obbligo di versare l'importo relativo alle spese contrattuali prima della stipula del contratto.

Articolo 22 - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V del D.Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 211 del D. Lgs 36/2023, le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'art. 210 in quanto applicabili.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il Foro di Trieste.

Articolo 23 - Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio

Si fa riferimento al successivo allegato A al presente contratto.

Articolo 24 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede legale,

mentre agli effetti del presente dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Trieste.

Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sui conti correnti dedicati di cui alla comunicazione di conto dedicato conservata in atti che riporta altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) n.____, il numero di Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio n. _____ e il Codice Identificativo Gara (CIG): _

Articolo 26 - Patto di Integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere

sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Articolo 27 - Diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.

Articolo 28 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'aggiudicatario di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Il divieto di subappalto è disposto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, trattandosi di servizi sociali ad alta intensità di manodopera e con forte componente relazionale, che richiedono continuità operativa, controllo diretto delle modalità di erogazione e tutela delle condizioni di lavoro.

L'appaltatore è il solo responsabile dell'esecuzione del contratto, sono pertanto vietati la cessione totale o parziale del contratto e il subappalto del servizio, pena la rescissione del contratto e l'introito della cauzione.

È fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena la nullità dell'atto di cessione. Per le modifiche soggettive che dovessero intercorrere durante il periodo di efficacia del contratto, si applica l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 29 - Rinegoziazione

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Si applica quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Allegati:

Atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 29 del GDPR Regolamento UE679/2016.

ALLEGATO A)- ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti degli artt.. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16)

Oggetto: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 ("GDPR") – "Contratto tra il Comune di Trieste e _____ per la realizzazione del servizio di accoglienza integrata (SAI)"

IL COMUNE DI TRIESTE C.F./P.IVA 00210240321 rappresentato dal Direttore del Servizio Sociale, munito di tutti i necessari poteri per la firma del presente contratto, in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16), di seguito, per brevità, definito "Titolare del trattamento";

visto il Regolamento UE 679/16 (GDPR) artt. 4 e 28;

preso atto che l'art. 4 comma 7 del GDPR definisce «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

rilevato che l'art. 4 comma 8 del GDPR definisce «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

atteso che l'art. 28 del GDPR dispone che:

qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente

regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; adotti tutte le adeguate misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR; dato atto che, a seguito dell'atto di approvazione della convenzione n. dd. e la relativa convenzione di cui il presente costituisce intesa contrattuale come allegato "A", relativi alla gestione dell'appalto per la realizzazione del servizio di accoglienza integrata (SAI), sono in capo a _____, soggetto che li tratta, in nome e per conto del suddetto Titolare, dati personali che, come tali, sono soggetti all'applicazione del GDPR;

N O M I N A

ai sensi art. 28 del GDPR _____ con sede legale in _____, C.F. _____, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti in Contratto.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal GDPR, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto di ogni Contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 32 del GDPR;

adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile del trattamento dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;

predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza;

Il Responsabile del trattamento, _____ può nominare appositi sub Responsabili o Incaricati Autorizzati ai sensi art. 28 e 29 del GDPR preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente punto1); predetti incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento nominato, attenendosi alle istruzioni da questi impartite e con previsione di un apposito programma di formazione ed aggiornamento dei nominati sub Responsabili o Incaricati.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e nel rispetto dei principi di ordine generale.

In particolare, per ciascun trattamento di competenza il Responsabile del

trattamento dovrà fare in modo che:

i dati siano trattati secondo il principio di liceità; secondo correttezza.

i dati dovranno essere trattati soltanto per la finalità prevista in ogni contratto; conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza ed il Responsabile del trattamento è a conoscenza che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).

Il Responsabile del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Ai sensi e per gli effetti del e 28 co. 3 del GDPR, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile del trattamento che si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del trattamento decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di cui sopra.

CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE

OGGETTO

Il presente atto disciplina i trattamenti di dati effettuati da _____ in qualità di responsabile del trattamento dati nominato con il presente atto dalla Direttore del Servizio Sociale Comunale ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per le seguenti finalità proprie del Titolare del trattamento e cioè per dare seguito alla prestazione del servizio di seguito riportato:

“TRATTAMENTO DEI DATI relativi all'appalto per la realizzazione del servizio di accoglienza integrata (SAI)

POSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI:

Ai fini del presente atto, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, _____ assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati, e di conseguenza si configura come "Fornitore" di servizi nei confronti del titolare.

Nel prosieguo del presente atto pertanto l'_____ potrà venire qualificata come "Fornitore"

OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REG. UE 2016/679 – GDPR

In attuazione del contratto stipulato, in data DI CUI IL PRESENTE ATTO COSTITUISCE ALLEGATO A, il Responsabile al trattamento si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni, a livello nazionale ed europeo, in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare _____ si impegna ad osservare tutte le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, ed a comunicare al titolare, in ottemperanza al principio di responsabilizzazione ("accountability") le concrete modalità di adeguamento al GDPR.

In particolare _____ si impegna a comunicare al titolare le concrete modalità e passi operativi attraverso i quali _____ mette in atto, conformità a quanto prescritto dall'art. 32 comma 1 lettera b) del GDPR, "una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento".

Il responsabile del trattamento dei dati _____ tratterà i dati nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati necessari all'attività; si impegna a informare il Direttore del Servizio Sociale Comunale dell'eventuale nomina del DPO, se già fatta o che farà, di essa per il trattamento dei dati che farà per conto del titolare.

Il Responsabile del trattamento dei dati _____ s'impegna, inoltre, al rispetto dei diritti degli interessati i cui dati tratterà per conto del titolare in primis: diritto alla portabilità; diritto alla cancellazione e revoca.

DIVIETO DI AGGIUNTA DI ALTRO RESPONSABILE , SE NON APPROVATO DAL TITOLARE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del GDPR, il Responsabile del

trattamento dei dati qualora intenda ricorrere ad un altro responsabile "sub-responsabili" per lo svolgimento di una o più attività relative al contratto sottoscritto, dovrà richiedere preventivamente autorizzazione scritta al titolare.

Qualsiasi ricorso ad altri Responsabili esterni, da parte del responsabile designato, è consentita per singoli servizi e per singoli specifici trattamenti relativi dei dati personali, dovrà essere preventivamente determinata in ordine agli strumenti, metodo del trattamento, finalità specifiche del trattamento, tempo del trattamento.

Il Responsabile _____ autorizzato dal titolare a nominare "sub-responsabili" per lo svolgimento di una o più attività relative al contratto sottoscritto: si obbliga a stipulare con i terzi sub-responsabili un accordo scritto di nomina o contratto che imponga a quest'ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati a cui il responsabile è vincolato con codesta Amministrazione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali; si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare codesta Amministrazione del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche; qualora gli eventuali sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati dichiara di mantenere nei confronti di tali sub responsabili l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tali soggetti. Garantisce, comunque, che, nell'ambito della propria organizzazione e di eventuali altri responsabili esterni o interni all'organizzazione aziendale o dell'amministrazione, i dati personali saranno trattati solo da persone appositamente autorizzate e designate per iscritto, vincolate ad una condotta equivalente al segreto professionale ed al segreto d'ufficio, che hanno ricevuto precise istruzioni scritte in merito alle prassi da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e si impegna a comunicare al titolare le istruzioni impartite ai soggetti designati al trattamento dei dati.

si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento deve informare codesta Amministrazione circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

si obbliga e garantisce che a qualsiasi attività di trattamento di dati personali venga impiegato esclusivamente personale autorizzato, che operi sotto la diretta autorità del responsabile e, a tal proposito, si impegna a formarlo e istruirlo, vigilando sulla puntuale applicazione delle istruzioni impartite;

si obbliga e garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati su server o in cloud) ai paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano - o in assenza - di un livello adeguato di tutela;

si impegna a interagire con il Garante per la protezione dei dati personali, in caso di richiesta di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità e a darne immediatamente comunicazione, con qualsiasi mezzo, al titolare, al Responsabile alla protezione dei dati e al dirigente del relativo servizio dell'amministrazione che lo ha nominato.

ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Il Responsabile del trattamento _____:

si obbliga ad adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana inerenti ai

trattamenti svolti dal responsabile. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al trattamento eseguito;

si impegna a provvedere alla gestione, monitoraggio, messa in sicurezza e aggiornamento dei propri sistemi informativi aziendali (anche nel caso in cui ci si avvalga di soggetti terzi per l'infrastruttura IT) sui quali sono presenti dati personali di codesta Amministrazione, nonché verificare il corretto funzionamento e controllo dei sistemi sui quali poggiano tali informazioni e dati personali, nonché adottare e rispettare le misure di sicurezza all'interno della propria struttura e della piattaforma gestionale al fine di prevenzione del sistema informatico da programmi dannosi o da accessi abusivi;

si obbliga a predisporre e implementare le eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento elettronico delle "categorie particolari di dati" (es. dati sensibili) o di dati giudiziari;

si impegna a mantenere un elenco, da aggiornare con cadenza annuale, di tutte le attrezzature informatiche utilizzate per il trattamento dei dati di titolarità di codesta Amministrazione, dello scopo a cui sono destinate, della loro allocazione fisica, delle misure di sicurezza sulle stesse adottate e delle eventuali misure di adeguamento pianificate;

si impegna a garantire idonee procedure di back up e disaster recovery, assicurando un salvataggio almeno su base giornaliera delle basi di dati e degli altri dati critici di configurazione e supporto utili alla fruizione delle basi dati stesse;

si impegna, per tutto il periodo del trattamento, a custodire i dati personali in ambiente sicuro e protetto con criteri di sicurezza e separazione tali da non consentire l'accesso a persone non autorizzate al trattamento;

si obbliga a informare prontamente codesta Amministrazione di ogni questione rilevante ai fini della sicurezza;

si impegna ad adottare politiche interne e meccanismi atti a garantire e dimostrare il rispetto della privacy e predisporre, a richiesta di codesta Amministrazione, rapporti scritti in merito agli adempimenti eseguiti ai fini di legge e alle conseguenti risultanze;

Si impegna ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi:

alla sicurezza del trattamento;

alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo;

alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato;

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

alla consultazione preventiva.

In particolare, in caso di violazione dei dati personali che ne determini la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati personali, il Responsabile si impegna:

ad informare, senza ritardo, codesta Amministrazione, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire tutti dettagli completi della violazione subita consistente, per quanto accertato, nella descrizione del volume dei dati personali interessati, la natura della violazione, i rischi per gli interessati e le misure adottate per mitigare i rischi;

a fornire assistenza a codesta Amministrazione per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze (soprattutto in capo agli interessati coinvolti).

Per quanto concerne le funzioni di amministrazione di sistema sui dati personali di titolarità di codesta Amministrazione e archiviati sulle apparecchiature informatiche del Responsabile, si affidano anche i seguenti compiti:

adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici, contenenti dati personali di titolarità di codesta Amministrazione, da parte degli amministratori di sistema di quest'ultimo, in modo tale che le registrazioni (access log) possano avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità e comprendere i riferimenti temporali e la descrizione degli eventi che le hanno generate;

conservare tali log di accesso per almeno 6 mesi in archivi imm modificabili e inalterabili e provvedere alla relativa attività di verifica dell'operato degli amministratori di sistema;

mettere a disposizione di codesta Amministrazione, per ogni evenienza, un elenco di tutti gli amministratori di sistema, di rete o di banche dati designati, che operano su dati personali di sua titolarità, nonché comunicare eventuali variazioni del personale designato;

designare per iscritto gli amministratori di sistema, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività e sul rispetto delle misure di sicurezza adottate.

I suindicati obblighi sono adempiuti alla luce della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

FORNITURA DEI REGISTRI DEL TRATTAMENTO

Il responsabile del trattamento dei dati che rientri nella casistica prevista dall'art. 30 del GDPR è tenuto a comunicare al titolare i Registri delle attività di trattamento svolte per conto del titolare.

OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI SISTEMA

Il responsabile del trattamento dei dati _____ deve ottemperare in maniera autonoma a tutte le prescrizioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare per quanto riguarda i soggetti sia interni che esterni che agiscono con la qualifica di amministratore di sistema o equivalente, deve dichiarare di aver previamente valutato l'esperienza, le capacità e l'affidabilità dei soggetti designati, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Il responsabile del trattamento dei dati pertanto è tenuto a:

istituire e mantenere aggiornato uno schema ed un inventario dei sistemi;
attivare o far attivare, per ciascuno dei sistemi di cui al punto precedente, idonei meccanismi di tracciatura ("logging") degli accessi effettuati con profilo di administrator nonché delle operazioni effettuate, con modalità che permettano di avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro

integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;

a comunicare al titolare i suddetti file di log con frequenza trimestrale, od ogniqualvolta il titolare ne faccia richiesta;

ad individuare nominativamente per iscritto gli amministratori di sistema, specificando l'ambito del trattamento consentito e le credenziali di admin associate, che devono essere assegnate ed utilizzate su base nominativa individuale.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR il titolare impone al responsabile del trattamento dei dati che i dati in formato elettronico siano cifrati, con procedure di cifratura di adeguata robustezza ed inviolabilità, comunicando al titolare quale sia in concreto la metodologia, i ruoli, i passi operativi e le tecniche, strumenti della procedura operativa di cui al punto precedente, e con che frequenza essa venga messa in atto.

Il Responsabile _____ si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo di codesta Amministrazione di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, inoltre metterà in atto una procedura per testare, verificare e valutare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento che permettano di assicurare in base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati.

VIOLAZIONE DEI DATI

Il responsabile del trattamento dei dati deve comunicare per iscritto al titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24 h dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, qualsiasi violazione dei dati che riguardi i dati detenuti dal fornitore o da qualsiasi sub-responsabile.

Al fine di consentire al titolare di ottemperare a quanto previsto dal GDPR, la comunicazione di cui sopra dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

REGISTRO DELLE VIOLAZIONE DEI DATI

Il responsabile del trattamento dei dati è tenuto in ogni caso a istituire e tenere regolarmente aggiornato un registro delle violazioni dei dati, ai sensi ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 33 comma 5 del GDPR. Detto registro deve essere esibito in caso di verifiche od ispezioni presso la struttura del fornitore da parte del titolare o di soggetti da questo delegato.

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Tenuto conto del fatto che quando un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui i trattamenti di dati rientrino nelle casistiche previste dall'art. 35, o comunque nel caso lo richiede il titolare, il Responsabile del trattamento è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nei modi prescritti dall'art. 35 del GDPR. Detta valutazione d'impatto dovrà essere sottoposta alla valutazione da parte del titolare, il quale verificherà la completezza, l'accuratezza e la conformità alla metodologia imposta dall'art. 35 comma 7 del GDPR.

ISPEZIONI E AUDIT

L'Amministrazione ha il diritto di disporre verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito privacy e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del responsabile. Il Responsabile nominato, pertanto, è obbligato a mettere a disposizione in qualunque

momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Qualora venga accertato una o più difformità degli obblighi assunti il Titolare provvederà in conformità al GDPR e alla normativa interna.

Il responsabile del trattamento dei dati dovrà prevedere, ed esercitare, attività di controllo, anche tramite ispezioni e verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle prescrizioni impartite al sub Responsabile o Fornitore sull'osservanza a quanto prescritto dall'art. 28 del GDPR.

SANZIONI PENALI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84 del Regolamento UE 679/2016, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati o in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti sotto il profilo della responsabilità ai fini dell'applicazione relative sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento e del D. Leg. 163/2003, sarà tenuto al risarcimento dei danni e alle sanzioni in luogo del Titolare del trattamento.

_____ quale responsabile del trattamento, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione da sua parte o di suoi dipendenti e/o collaboratori o sub responsabili degli obblighi a proprio carico in base alla presente nomina e/o della violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente atto segue la durata del contratto avente ad oggetto: "appalto per la realizzazione del servizio di accoglienza integrata (SAI)" nel periodo indicativamente compreso tra il / / ed il / / .

La nomina potrà in qualsiasi momento essere revocata da parte del titolare in caso di

grave inadempienza del responsabile del trattamento dei dati alle prescrizioni contenute nel presente atto.

Il presente atto di designazione a responsabile del trattamento non prevede alcuna remunerazione ed è produttivo di effetti per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere tra le parti e, pertanto, alla cessazione definitiva del rapporto lo stesso decadrà con effetto immediato, senza penali ed eccezioni di sorta, senza necessità di comunicazione tra le parti. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi del responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

In caso di cessazione dei rapporti in essere tra le Parti o comunque al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento si impegna, su richiesta e sulla base delle istruzioni del Titolare, a restituire tutti i dati personali conferiti e ad eliminare le copie dei dati esistenti, esclusi i casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri ne prevedano la conservazione o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Il presente atto di designazione decadrà immediatamente senza necessità di comunicazione tra le parti, qualora venga a cessare, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale in essere tra le parti.

GESTIONE DEI DATI ALLA FINE DEL CONTRATTO

Alla conclusione o alla cessazione anticipata a qualsiasi titolo del contratto di cui all'oggetto il responsabile del trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite dal titolare in merito alla gestione dei dati.

INFORMATIVA.

Il Responsabile sterno si obbliga di provvedere all'informativa ai soggetti interessati qualora il contatto sia direttamente con il responsabile stesso.

OBBLIGO DI INFORMATIVA AL TITOLARE E A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DEL TITOLARE

Il Responsabile del trattamento si obbliga a informare tempestivamente il titolare qualora egli riceva ispezioni o richieste di informazioni o documenti direttamente da parte del Garante in merito ai trattamenti effettuati per il Comune di Trieste
S'impegna, altresì, oltre all'obbligo di comunicazione entro 24 ore, di eventuali violazioni dei dati, anche a collaborare con il titolare per non superare i tempi massimi di 72 ore per le comunicazioni al garante.

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 viene accettata da parte di _____, in persona del legale rappresentante p.t. sig. _____, domiciliato per la carica presso _____, la nomina a Responsabile del trattamento, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di contratto o accordo tra le parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dovrà attenersi, per lo svolgimento del ruolo assegnatogli, alle previsioni ed ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente nazionale ed europea nonché ai provvedimenti del Garante alla Privacy in materia di dati personali.

Comune di Trieste dalla residenza Municipale oggi _____

Il Titolare del trattamento

Il Direttore del Servizio Sociale Comunale

Per accettazione

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO CHICCO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 30/01/2026 14:26:28